

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA DELL'AZIENDA USL DI LATINA

Art.1- Principi

Appare opportuno favorire l'instaurazione di rapporti collaborativi con laureati in giurisprudenza che intendano svolgere la pratica forense presso l'Azienda con iscrizione nel relativo Albo professionale, ritenendo che tale collaborazione possa risultare utile per l'Avvocatura dell'Ente, in quanto l'iscrizione di alcuni praticanti ai fini dello svolgimento della pratica forense può anche costituire un fatto da considerarsi favorevolmente, sia per l'opportunità formativa data ai giovani laureati a ciò interessati, sia per la collaborazione che i suddetti potranno offrire nello svolgimento di alcune delle attività di competenza dell'Avvocatura Aziendale.

Art. 2 - Soggetti

Possono svolgere la pratica forense di cui all'art. 1 i laureati in giurisprudenza che, alla data di scadenza dei termini per la partecipazione alla selezione, non abbiano superato i 30 anni.

Art. 3 - Durata

La pratica forense presso l'Avvocatura aziendale non può durare più di due anni.

In ogni caso, ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il periodo di pratica forense espletato presso l'Avvocatura dell'Azienda USL Latina, potrà essere preso in considerazione per un periodo massimo di mesi 12.

Non sono ammesse proroghe o rinnovi.

I rapporti in questione si considereranno comunque decaduti automaticamente con l'iscrizione all'Albo degli Avvocati in seguito al superamento dell'esame di stato che abilita all'esercizio della professione di avvocato, indipendentemente dalla durata biennale di cui sopra.

In ogni caso entrambe le parti hanno la facoltà di far cessare il rapporto in qualsiasi momento dietro semplice comunicazione scritta.

Art. 4 - Modalità di accesso

L'instaurazione dei rapporti di cui al precedente art.3 è sottoposta ad una procedura di selezione, svolta da un Collegio di valutazione, composto dal Coordinatore dell'Avvocatura, con funzioni di Presidente, dal Responsabile della UOC Affari Generali e Controllo Interno e da altro Dirigente Avvocato, come da facsimile di avviso e di domanda (All.1 e All.2) che dovranno essere pubblicati sul sito internet dell'Ente ed inoltrati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina per la massima diffusione.

Si precisa che la procedura di selezione delle candidature, non costituisce in alcun modo una procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di personale.

La scelta ricadrà su aspiranti praticanti, disponibili allo svolgimento della pratica presso l'Avvocatura Aziendale, nel limite massimo di N°8 soggetti secondo le necessità della stessa.

Art. 5 – Requisiti per l'ammissione e modalità di selezione

Per l'ammissione è richiesta la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ed il conseguimento della laurea in giurisprudenza (requisiti questi che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda).

Nella richiesta, da formularsi secondo il fac-simile che verrà allegato all'avviso, ciascun aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) cognome e nome;

- b) data e luogo di nascita;
- c) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- d) luogo di residenza;
- e) recapito telefonico e, se diverso dal luogo di residenza, indirizzo presso il quale desidera ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione;
- f) possesso della laurea in giurisprudenza con indicazione della data, dell'Università e del voto conseguito;
- g) votazione riportata nei seguenti esami universitari: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto processuale civile, diritto del lavoro, diritto penale e diritto processuale penale, specificando, per gli esami biennali sostenuti con due prove distinte, la votazione riportata in ciascuna annualità.

Il Collegio, procederà alla valutazione dei candidati, tenendo conto del "*cursus studiorum*" con particolare attenzione alla votazione ottenuta negli esami su menzionati dando preferenza, a parità di punteggio, ai candidati più giovani; in particolare, si procederà a determinare un elenco degli idonei secondo i seguenti criteri:

- 1) il voto di laurea verrà sommato alla media dei voti conseguiti nelle discipline di cui all'art. 5, lettera g);
- 2) per gli esami biennali, se sostenuti con due prove distinte, sarà considerata la media dei voti riportati nelle due annualità;
- 3) all'eventuale lode del voto di laurea verrà attribuito il valore di un punto;
- 4) ai candidati che abbiano già svolto alla data di scadenza del bando almeno 6 mesi di pratica forense ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 17 marzo 2016, n°70, verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 4 punti;
- 5) in caso di lode conseguita ai singoli esami, verrà assegnato il valore di un punto da computarsi nella media dei voti conseguiti nelle discipline indicate nella domanda di partecipazione;
- 6) In caso di più lodi conseguite negli esami biennali sostenuti con due o più prove distinte verrà parimenti attribuito il valore di un solo punto;
- 7) sarà discrezione del Collegio valutare la possibilità di procedere ad un colloquio conoscitivo

Non saranno comunque ammessi all'esercizio della pratica forense i candidati che abbiano già compiuto 30 anni o che siano iscritti all'Albo dei praticanti avvocati da più di 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione.

L'Azienda Asl si riserva di verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente avviso in qualsiasi momento anche successivo allo svolgimento della selezione ed all'eventuale inizio della pratica forense.

L'Azienda Asl disporrà l'esclusione dalla selezione ovvero l'interruzione della pratica forense nei confronti di coloro che, a seguito di verifica, risulteranno sprovvisti di uno o più requisiti previsti dal bando con segnalazione all'Autorità Giudiziaria di eventuali dichiarazioni non veritiere.

L'elenco degli idonei, approvato con Deliberazione immediatamente efficace, sarà pubblicato mediante affissione all'albo pretorio e sul sito internet dell'Azienda USL di Latina.

Art. 6 - Modalità di svolgimento

Il tirocinio professionale dovrà svolgersi con assiduità, diligenza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale e di quanto stabilito nella c.d. "nuova" Legge professionale del 1 Dicembre 2012, n. 247 e s.m.i. nonché nel D.M.17 Marzo 2016 n.70.

I praticanti hanno l'obbligo della riservatezza e sono soggetti al divieto di divulgazione dei segreti di ufficio.

Il tirocinio si intenderà compiuto se il praticante Avvocato sarà presente presso gli uffici dell'Avvocatura o comunque presso gli uffici giudiziari e di qualsiasi altro luogo e/o ufficio compatibile con l'attività svolta e/o

da svolgere, secondo le istruzioni che verranno fornite dagli Avvocati Dirigenti dell'Ente, per almeno n. 20 ore settimanali.

Art. 7 - Rimborso spese

Tale tipo di collaborazione non comporta l'instaurazione di rapporto di lavoro di qualunque natura e neppure il riconoscimento di qualsivoglia onere economico diretto o indiretto, salvo il riconoscimento al tirocinante di un rimborso per l'attività svolta dopo i primi sei mesi di tirocinio, così come previsto dall'art. 41, comma 11 della L. n. 247/2012.

Il rimborso spese è determinato in € 500,00 mensili al cui pagamento procederà mensilmente la U.O.C. Gestione Giuridica ed Economica in favore dei soggetti i cui nominativi verranno indicati dall'Avvocatura dell'Ente, che procederà altresì a comunicare ogni eventuale variazione entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.

Ai fini del conseguimento del rimborso mensile, nell'ipotesi in cui la pratica non venga svolta con regolarità e proficuità in un determinato periodo senza giustificato motivo, il Coordinatore dell'Avvocatura dovrà darne pronta comunicazione, tramite attestazione scritta da trasmettere alla UOC Gestione Giuridica ed Economica.

Gli emolumenti erogati per l'attività svolta dai praticanti possono essere fiscalmente parificati alle borse di studio, nei termini di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) del Testo Unico sulle Imposte dei redditi (TUIR).

La pratica forense presso l'Avvocatura aziendale non costituisce titolo, neanche preferenziale, per l'accesso alle qualifiche professionali e non dell'Avvocatura medesima e in generale dell'Azienda.

Art. 8 - Incompatibilità

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e comunque purché non si ponga in contrasto con gli interessi dell'Azienda e/o in posizione di incompatibilità e conflitto per soggetti o materie con il SSN e, in ogni caso, senza l'utilizzo di beni e/o strumenti Aziendali, dandone immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui il praticante è iscritto ai sensi dell'art. 2 del DM n. 70/2016.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entra in vigore dalla data di pubblicazione del relativo atto deliberativo di adozione.